S t a t u t o

del

Sindacato Unitario Medici di Medicina Generale della Provincia di Bolzano

---

Titolo I – Definizione – sede - durata - scopi

Art. 1
Definizione

1. È costituita l`associazione sindacale denominata “Sindacato Unitario Medici di Medicina Generale della provincia di Bolzano”, nel seguito del presente statuto denominata SUP o associazione. Essa è retta dal presente statuto e regolamentata dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile.
2. L`associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
3. La costituzione dell`associazione è conseguente alla decisione liberamente presa dai rappresentanti sindacali del Sindacato Provinciale Medici di Medicina Generale Provincia di Bolzano, aderente SNAMI, per unificare la propria attivita’ sindacale al fine di meglio tutelare i propri iscritti.
4. L`associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall`assemblea generale, al sindacato nazionale di categoria e ad altri enti o organismi a livello nazionale.

Art. 2
Sede

1. L`associazione svolge la propria attivitá nella Provincia di Bolzano e ha la propria sede a Bolzano.
2. L`associazione può istituire uffici anche in altre località.

Art. 3
Durata

1. La durata dell`associazione è illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4
Scopi

1. L`associazione ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale ed in genere di rappresentanza del Medico di Medicina Generale nel territorio della Provincia di Bolzano.
2. In particolare, l`associazione persegue i seguenti scopi:
    a) rappresentare e tutelare a livello provinciale gli interessi morali e materiali degli associati;
    b) salvaguardare la dignità, la libertà e l`indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali e deontologiche, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza;
    c) tutelare gli interessi dell`associato in qualsiasi campo egli svolga la propria attività professionale;
    d) promuovere iniziative di carattere professionale e culturale, per la formazione, l`aggiornamento e la valorizzazione degli associati;
    e) assumere ogni altra iniziativa a vantaggio degli associati.

Titolo II – Associati e partecipazione

Art. 5
Requisiti dei soci

1. Possono aderire all`associazione tutti i Medici di Medicina Generale iscritti negli elenchi dei Medici convenzionati con le Aziende Sanitarie dislocate nel territorio della provincia di Bolzano e che accettano e condividono il presente statuto.
2. Ai membri del consiglio direttivo non è consentito ricoprire la medesima carica in un'altra associazione sindacale di categoria.
3. Tutti gli associati in regola con la quota sociale, possono partecipare con diritto di voto all`Assemblea Generale. In particolare hanno diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l`elezione degli organi sociali.
4. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
Ammissione dei soci

1. L`ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati da presentare al consiglio direttivo.
2. L`accettazione delle domande per l`ammissione dei nuovi soci è deliberata, in modo inappellabile, dal consiglio direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.
3. L´ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
4. I soci sono tenuti a versare all`associazione, dal momento in cui vengono ammessi, la quota sociale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall`assemblea generale.
5. La quota associativa non è trasmissibile a terzi e agli eredi e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di ricoprire cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall' associazione.
2. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l´obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di rispettare le decisioni assunte dagli organi preposti. I soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al collegio dei probiviri previsto dal presente statuto e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico.

Art. 8
Perdita della qualifica di socio

1. Il socio cessa di far parte dell' associazione per i seguenti motivi:
   a) dimissione volontaria:
   b) esclusione;
   c) decesso;
   d) per scioglimento dell‘ associazione.

   Il socio che intende dimettersi dall' associazione dovrà darne comunicazione scritta al consiglio direttivo.
2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal consiglio direttivo nei seguenti casi:
   a) per il venir meno dei requisiti per l´ammissione;
   b) per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali,

nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;

c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' associazione, o che, con la sua condotta, viene meno ai principi di solidarietà associativa e costituisce ostacolo al buon andamento dell` associazione;

d) per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al collegio dei probiviri previsto dal presente statuto. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale. Il collegio dei probiviri delibera entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell`associazione.

Titolo III – Organi sociali

Art. 9
Organi dell`associazione e durata

1. Sono Organi dell`associazione:
   a) l`assemblea generale
   b) il consiglio direttivo
   c) il presidente
   d) il collegio dei revisori dei conti
   e) il collegio dei probiviri.
2. Gli organi sociali eletti in base al presente statuto rimangono in carica per anni tre ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 10
L `assemblea generale

1. L' assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell' associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal consiglio direttivo e viene convocata dal Presidente, **----------** almeno trenta giorni prima della data fissata e contestuale comunicazione agli associati a mezzo **posta ordinaria o elettronica.** Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell' assemblea nonché l'ordine del giorno.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
4. . La partecipazione del socio all"assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di tre soci nell' ambito della stessa assemblea
5. I soci hanno il diritto di consultare e di ottenere copia del rendiconto e degli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all' ordine del giorno dell' assemblea per l' approvazione.

Art. 11
Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I componenti **del** Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e

in quelle che riguardano la loro responsabilita'.

2. Spetta inoltre all' assemblea ordinaria:
   a) l´elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi;
   b) deliberare l´indirizzo generale dell' attività dell' associazione;
   c) approvare i regolamenti sociali;
   d) deliberare l`entità della quota sociale annua;
   e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.
3. **L`elezione degli organi sociali potrà avvenire secondo le modalità di cui all`articolo 16, comma 8, del presente statuto.**

Art. 12
Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell' assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all' atto della richiesta che ne propongono l' ordine del giorno. L' assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. In entrambi i casi l´assemblea deve essere convocata entro **trenta giorni** dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l' assemblea sarà convocata dal collegio dei revisori dei Conti.
2. L' assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
   a) sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
   b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
   c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;
   d) sullo scioglimento dell' associazione e le modalità di liquidazione.
3. La convocazione dell`assemblea straordinaria è in ogni caso prevista prima della firma di rinnovo del contratto collettivo di categoria.

Art. 13
Costituzione e deliberazioni dell' assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione tanto l' assemblea ordinaria che l' assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

art. 14
Modalità di deliberazione

1. L´assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell' assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l´argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 15
Presidenza e scrutatori

1. L´assemblea è presieduta dal presidente dell' associazione; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi l´assemblea nomina il proprio presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il presidente viene eletto dell' assemblea.
2. Il presidente dell' assemblea nomina il segretario e propone all' assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Art. 16
Elezioni delle cariche sociali

1. Il consiglio direttivo in carica, almeno **trenta giorni** prima della scadenza del proprio mandato, indice le elezioni secondo le modalità previste dall`articolo 10 del presente statuto.
2. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono **comunicare per fax o posta elettronica** la propria candidatura ---------al consiglio direttivo almeno venti giorni prima della data dell' assemblea. Almeno dieci giorni prima della data dell`assemblea verrà comunicato ai soci ---------**per posta elettronica**, l`elenco delle candidature presentate.
3. Per potersi candidare occorre essere soci dell' associazione e essere in possesso dei requisiti indicati nell' articolo 5, comma 1 del presente statuto.
4. Per l' elezione del consiglio direttivo ogni socio potrà esprimere un numero massimo di dieci preferenze. Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si potrà esprimere un massimo di tre preferenze per organo. .
5. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione come socio all'associazione.
6. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione..
7. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l´incarico svolto..
8. **Per l'elezione degli organi sociali verrà inviata ai soci l'avviso di convocazione a mezzo posta ordinaria o elettronica. I soci assenti potranno esprimere il diritto di voto consegnando in busta chiusa le loro preferenze ad un socio presente e delegato. Lo scrutinio sarà effettuato dagli scrutatori nominati nell'assemblea e alla presenza dell'presidente dell'assemblea stessa**. j

Art. 17
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l´organo esecutivo dell' associazione ed è composto da quindici membri, così ripartiti:
   - quattro membri eletti dai medici di medicina generale del comprensorio sanitario di Merano, di cui due membri per la città di Merano e due per il resto del comprensorio:
   - due membri eletti dai medici di medicina generale del comprensorio sanitario di Bressanone;
   - due membri eletti dai medici di medicina generale del comprensorio sanitario di Brunico;
   - sette membri eletti dai medici di medicina generale del comprensorio sanitario di Bolzano, di cui quattro membri per la città di Bolzano e tre per il resto del comprensorio.
2. Nel caso non si raggiungesse la quota di quindici membri per mancanza del numero di candidati per comprensorio sanitario, il numero dei membri del Consiglio Direttivo risultera' in numero pari al numero dei membri effettivamente eletti.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri.

5. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18
Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell`assemblea e dirige l`associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:
   a) realizzare il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle attribuzioni riservate all' assemblea ed agli altri organi sociali;
   b) attuare le delibere e le direttive assunte dall' assemblea;
   c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale esclusione;
   d) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
   e) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d' urgenza dal Presidente;
   f) deliberare la nomina di onorificenze e di soci onorari;
   g) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi;
3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

Art. 19
Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax oppure telegramma e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l´ora nonché l´ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.
4. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità la delibera non si intende approvata.
6. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 20
Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell' arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all' articolo 11 del presente statuto.
3. Nell' ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l´ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell' assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall' evento e aver luogo nei successi trenta giorni.
4. Nell' ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nel rispettivo comprensorio sanitario come previsto dall`articolo 17, comma 1.
5. Nel caso in cui i posti vacanti non possono essere ricoperti per mancanza di candidati non eletti nei rispettivi comprensori, alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l' evento che ha causato le vacanze d' organico, si procederà all' elezione per la loro integrazione e gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Una mozione di sfiducia al presidente da parte della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo, comporta automaticamente la dimissioni del presidente dalla sua carica. Fino all`elezione del nuovo presidente, tutte le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 21
Responsabilità e obbligazioni sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l' associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli consiglieri il quale non abbia partecipato all' atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l´atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l' associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell' associazione.

Art. 22
Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell' associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l' obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla associazione avuto riguardo alla loro competenza. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei probiviri dell' associazione.
2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria dell' associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all' assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare all' assemblea, se propongono parere favorevole per l´approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 24
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci della associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' associazione.
2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l' associazione o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex *bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Titolo IV – Finanze e patrimonio

Art. 25

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 26
Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
   a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' associazione;
   b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
   c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
2. Le entrate dell' associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
   a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
   b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
   c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
   d) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.
3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili.
4. Durante la vita dell' associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali della associazione.

Titolo V – Norme finali

Art. 27
Scioglimento dell' associazione

1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci. L`assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.
3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l' associazione devolverà il proprio patrimonio residuale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il presente statuto è stato approvato dalla assemblea dei soci il _____.

……., il __ . __ . 200..

IL PRESIDENTE

_____